



**Benessere e Sanità**

# **L'AFFITTO di POLTRONA o di CABINA**



**una opportunità per i titolari di attività  
di acconciatura e di estetica**

# INDICE

Di cosa si tratta?	Pag. 01
Perché questo modello di gestione aziendale?	Pag. 02
L'abusivismo	Pag. 02
L'affitto di poltrona nel mondo: una pratica utilizzata da tempo	Pag. 03
La situazione in Italia	Pag. 05
L'affitto di poltrona/cabina in Italia	Pag. 06
La natura del contratto	Pag. 07
Aspetti fiscali	Pag. 08
Aspetti giuslavoristici	Pag. 10
Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro	Pag. 12
Aspetti ambientali	Pag. 13
Rischio "società di fatto"	Pag. 13
La prestazione dell'attività di acconciatore/estetista da parte di soggetti che non agiscono in forma d'impresa - Le forme di collaborazione indipendente	Pag. 14
Le criticità di queste forme di collaborazione	Pag. 16

## DI COSA SI TRATTA?

È un **contratto**, attraverso il quale l'**acconciatore** o l'**estetista concede in uso una parte dei propri locali** nei quale svolge l'attività, ad un altro soggetto, acconciatore o estetista, in possesso della relativa abilitazione professionale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività.

### Il contenuto del contratto

La concessione in uso dei locali è a titolo oneroso: l'utilizzatore paga un canone

Il canone può comprendere:

- l'utilizzo di attrezzature del concedente

- Il consumo di prodotti del concedente

- la quota dei consumi di energia

- la quota delle altre spese (pulizia locali, condominiali, ecc.)

In pratica, l'utilizzatore potrebbe svolgere la propria attività **disponendo esclusivamente dell'abilitazione professionale**, potendo utilizzare i locali e le attrezzature necessarie già presenti e nella disponibilità dell'impresa concedente.

## Perché questo modello di gestione aziendale?

Il modello contrattuale nasce dalle esigenze emerse negli ultimi anni dalle aziende del **settore Benessere**, soprattutto in conseguenza dei mutamenti della situazione sociale ed economica del nostro Paese, che hanno comportato importanti ripercussioni a loro carico.

Per comprendere l'emergente fenomeno dell'affitto di poltrona (acconciatura) o di cabina (estetica), occorre riferirsi al documento "Avviso comune" sottoscritto il 3 ottobre 2011 dalle Organizzazioni Sindacali degli imprenditori e dei Lavoratori. Nel documento si legge quanto segue:

*"Le imprese dell'acconciatura e dell'estetica da tempo attraversano una lunga e complessa fase di riposizionamento competitivo, aggravato dall'attuale crisi economica che ha avuto gravi ripercussioni, sia per le imprese che per i lavoratori del settore.*

*Nella situazione economica attuale è infatti particolarmente arduo per queste imprese fronteggiare il fenomeno sempre più dilagante della concorrenza sleale, fatta da operatori abusivi che operano in casa, violando le normative sul lavoro e fiscali, con un ricorso sistematico al lavoro nero.*

*L'ottimizzazione e la riduzione dei costi fissi è fondamentale per consentire alle imprese che operano nella legalità condizioni di contesto migliori per continuare ad essere competitive sul mercato; a tal fine le Parti individuano nell'affitto di parte del proprio salone e centro estetico ad un collega (affitto della poltrona/cabina) - così come consentito in molti Paesi dell'UE - una possibile soluzione alla sospensione dell'attività."*

L'esigenza principale del parrucchiere o estetista, pertanto, è di creare le condizioni per un migliore rendimento della propria struttura, anche attraverso il conseguimento di un provento derivante dalla concessione in uso di parte del proprio salone/centro estetico.

A causa della crisi economica, diventa sempre più frequente che nei saloni di coloro che, per esempio, svolgono l'attività di acconciatori, siano presenti delle poltrone costantemente inutilizzate, espressione di una capacità produttiva in eccesso.

Le modalità di esecuzione dello speciale rapporto qui esaminato, sono tali da configurare semplicemente la fruizione, da parte del concessionario, di una opportunità, rappresentata dalla possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'esercizio della propria attività, una postazione di lavoro che in quel momento risulta in eccesso per il concedente.

## L'abusivismo

Il settore Benessere, ovvero Acconciatori ed Estetiste, sono una componente importante della nostra economia.

Le aziende operano con professionalità, qualità e dinamismo, sono occupate da molte persone giovani ed intraprendenti.

Ma purtroppo siamo in tempo di crisi e anche questo settore ha subito una flessione.

In tempo di crisi aumenta purtroppo il fenomeno dell'abusivismo.

Si stima che oltre il 50% delle attività si svolge in modo non regolare, molto spesso a domicilio del cliente o in altri luoghi non a norma con le normative igienico sanitarie.

L'abusivo non paga le tasse e i contributi previdenziali, non utilizza correttamente apparecchiature e prodotti cosmetici.



**Si tratta di concorrenza sleale ed il danno economico nei confronti delle aziende regolari è altissimo.**

Ricorrendo ad acconciatori ed estetiste abusivi, il cliente può correre gravi rischi per la salute. Al contrario, i saloni regolari assicurano il rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie in merito alla sterilizzazione degli strumenti, all'igiene degli operatori, all'utilizzo di cosmetici ed apparecchiature: una garanzia per il cliente.

Ma chi sono gli abusivi?

Si parla di soggetti che operano in maniera totalmente abusiva, completamente sconosciuti al fisco: evasori totali.

Spesso sono ex acconciatori o estetiste che cessano l'attività regolare e continuano a lavorare abusivamente, allestendo veri e propri negozi in casa o girando con la valigetta.

Oppure sono dipendenti di saloni che, dopo l'orario lavorativo, vanno ad eseguire le prestazioni nelle case dei clienti per poi, pian piano, scivolare del tutto nell'illegalità. Ci sono poi gli studenti delle scuole di settore, che sfornano un numero molto elevato di soggetti che il mercato non riesce ad assorbire.

**Occorre dare la possibilità soprattutto ai giovani professionisti di mettersi in regola. Coloro che sono in possesso della qualifica professionale di Acconciatore o di Estetista, hanno la possibilità di aprire una propria attività e quindi mettersi correttamente sul mercato, oppure ricercare forme di collaborazione fra professionisti.**

In tempi di crisi bisogna che i soggetti istituzionali e le associazioni di categoria offrano delle opportunità concrete.

Una di queste opportunità è data proprio dalla forma di **"affitto della poltrona"** o **"affitto di cabina"**.

La crisi è molto forte, e quindi questo può essere un modo per affrontarla ottimizzando i costi per l'acconciatore che svolge una attività più strutturata, dall'altra coloro che non sono in grado di affrontare una spesa per aprire un proprio locale attrezzato, possono prendere in affitto una poltrona/cabina e iniziare una attività autonoma, ma in regola.

Concedere in affitto una parte del proprio salone può essere una scelta vincente, ci sono però delle precise condizioni da rispettare.

Chi prende in locazione una parte dei locali da un acconciatore, iniziando l'attività a sua volta diventa imprenditore, e come tale, deve adempiere a tutti gli obblighi amministrativi e fiscali conseguenti, inoltre deve ottemperare all'assolvimento degli obblighi previdenziali.

Bisogna fare le cose in regola, affinché non possa in alcun modo alimentarsi il sospetto, nel caso in cui il nuovo imprenditore prima sia stato dipendente del concedente, che il contratto nasconda un rapporto di lavoro dipendente.

## **L'affitto di poltrona nel mondo: una pratica utilizzata da tempo**

L'Affitto di Poltrona/Cabina permette l'esercizio dell'attività di acconciatori e di estetica da parte di soggetti diversi in uno stesso luogo.

L'affitto ad ore o mensile di una poltrona da acconciatore, di parte di un ufficio, di una stanza in uno studio medico, di una postazione internet, etc. definita con il termine inglese "coworking", è ormai realtà consolidata in Europa e nel resto del mondo.

## **Le origini: il coworking**

Il coworking nasce nei paesi anglosassoni in cui il sistema giuridico basato sul Common law è abbastanza diverso dal nostro Civil law. Ciò significa che spesso tali paesi fanno da apripista a modalità nuove di organizzazione del lavoro, e come naturale conseguenza, la prassi performa la legge. Invece, nei sistemi giuridici basati sul Civil Law, risulta più difficile introdurre novità, in quanto spesso le norme vigenti non consentono varianti.

## **In cosa consiste il coworking**

Professionisti provenienti da diverse aree di lavoro, lavoratori autonomi, imprenditori condividono uno spazio fisico per lavorare sui loro progetti. Si tratta di una soluzione alternativa all'ufficio in casa o in azienda, ed allo stesso tempo si crea una comunità di individui.

Dall'inizio del 2013, più di 1.200 spazi di coworking sono in funzione in Europa. In meno di 5 anni, il totale di spazi di coworking ha superato, per esempio, il totale degli incubatori e dei centri di innovazione che operano in Europa.

## **Come superare la confusione tra Coworking e «ufficio condiviso»**

Il concetto di coworking, non si limita alla condivisione di una struttura. Si basa sulla comparsa di un nuovo tipo di relazioni interpersonali e lo sviluppo di comunità di scambio, con persone che condividono valori di apertura, di collaborazione e disponibilità al cambiamento.

Al giorno d'oggi, gli spazi coworking rispecchiano l'emergere di nuovi modelli e nuove aspettative del mondo del lavoro e nella società in generale. Il modello applicativo alla base è quello dei social network, cioè la condivisione degli spazi è l'elemento iniziale per la nascita di una community che ha in comune la struttura e tutta una serie di contingenze più o meno coinvolgenti.

In tutta Europa, le istituzioni pubbliche e le aziende stanno iniziando a considerare il Coworking come fonte di ispirazione per l'attuazione di nuovi approcci al lavoro. Il concetto e i valori del coworking stanno plasmando i modelli economici con influssi innovativi in diverse aree:

- gestione della mobilità
- trasformazione del mercato
- sviluppo dell'imprenditorialità
- innovazione nel settore associativo
- sviluppo delle tecnologie digitali e mobile
- gestione delle risorse umane
- evoluzione della progettazione degli spazi

## **Dal coworking al booth rental station**

Negli Stati Uniti sta dilagando il "booth rental station", cioè l'affitto di una postazione (sedia e specchio) all'interno di un salone. Protagonisti del fenomeno sono giovani hair fashion stylist che, stanchi di lavorare su commissione o sotto le direttive di nomi affermati, decidono di mettersi in proprio affittando una postazione in uno dei grandi "hair studios", condividendo con altri parrucchieri spazi di lavoro e lavatesta. La formula è quella usata nel backstage dei fashion show: il titolare hair stylist fornisce spazi e servizi, mentre i professionisti che affittano le postazioni all'interno

del salone portano con loro la propria clientela. Per occupare una postazione in un qualsiasi hair salon, infatti, è necessario avere già un gruppo di clienti consolidato. Il costo di una sedia varia dagli 800 ai 2000 dollari: dipende dalla città, dalla location e dalla fama dello studio. Non poco, dunque, ma il fenomeno del booth rental station sembra essere un'attività in netta espansione. Secondo una ricerca condotta dal Professional Consultants and Resources (proconsultants.us), compagnia di consulenza americana specializzata nel settore della cosmesi e della bellezza, nel 2015 il 50% dei saloni offrirà questo tipo di servizio. Nella sola San Francisco ne esistono già più di 50.

Il Booth Rental Station è un terreno di prova per chi desidera aprire un proprio salone, e per molti hair stylist statunitensi, si tratta di una grande opportunità. In generale, in ogni studio si condivide il lavatesta e le attrezzature, e nell'affitto sono incluse spese di luce ed elettricità; per quanto riguarda spazzole, pettini, forbici e altri prodotti, ognuno è libero di usare ciò che vuole.

## **Il Booth Rental Station in Europa**

Stati europei come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Olanda, il Belgio ed altri, da molto tempo applicano questa politica con evidenti vantaggi sia per chi mette a disposizione la poltrona sia per chi viene ospitato.

Anche in Italia, oggi, l'affitto della postazione ad altri parrucchieri è possibile; qualcosa si muove in questa direzione suscitando l'interesse di tanti che vedono in tale opportunità uno scacco alla crisi.

Nella poltrona in affitto un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso un'area della propria attività (es. una poltrona o cabina) ad un'altra impresa sprovvista di locali, ma con tutti i requisiti professionali richiesti, dietro pagamento di un corrispettivo. Naturalmente deve essere sottoscritto un contratto tra le parti e si devono rispettare una serie di vincoli normativi e fiscali. Si tratta in sostanza di una nuova forma di collaborazione tra imprese.

## **I contratti di booth rental station nel mondo**

I partecipanti alla condivisione degli spazi lavorativi dovranno sottoscrivere un contratto di base, con il quale stabiliscono le modalità di utilizzo e le ripartizioni delle spese. Questo tipo di contratto è considerato "libero" in tutti i paesi, cioè rimesso alla libertà contrattuale delle parti. In altre parole, il contenuto, l'oggetto, la durata e le modalità di recesso non sono prestabilite, ma sono liberamente determinabili dalle parti. Ogni paese ha poi una normativa di settore che disciplina gli acconciatori e gli estetisti.

Da una parte il titolare del salone, l'affidante, e dall'altra il parrucchiere/estetista abilitato, cioè l'affidatario, dovranno firmare un vero e proprio contratto per la gestione e il godimento condiviso degli spazi produttivi.

## **La situazione in Italia**

Le esperienze sviluppate all'estero non sono esattamente replicabili in Italia, in quanto le loro caratteristiche sono in parte non compatibili con i requisiti richiesti dalle attuali vigenti disposizioni.

All'estero l'attività di acconciatore o estetista può essere esercitata da quello che noi potremmo definire un libero professionista.

In Italia, le leggi 174/2005 (per l'acconciatura) e 1/1990 (per l'estetica), prevedono che le attività di parrucchiere o estetista devono essere esercitate in forma d'impresa, ditta individuale o società di ogni tipo, regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio.

Non è quindi possibile, allo stato attuale, la prestazione servizi di acconciatura o di estetica, da parte di soggetti in possesso della sola Partita Iva, senza che questi possano disporre dei locali e delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività, che deve necessariamente essere condotta "in proprio".

Non è ammesso, pertanto, che un salone di acconciatore o uno studio di estetica si avvalga della collaborazione diretta, nell'ambito della propria impresa, di un soggetto autonomo esterno (professionista), non iscritto presso la Camera di Commercio, in possesso unicamente della Partita Iva, anche se regolarmente abilitato all'esercizio della professione.

## **L'affitto di poltrona/cabina in Italia**

Per la legislazione italiana l'attività di acconciatore o di estetica deve essere esercitata in forma di impresa individuale o società in possesso di partita IVA e iscrizione alla Camera di commercio (CCIAA), all'INPS e all'INAIL. L'inizio attività è subordinato, previa verifica del possesso dei requisiti professionali richiesti, alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del comune ove è stabilita la sede dell'impresa.

La SCIA, presentata singolarmente o all'interno della pratica della CCIAA, deve contenere oltre ai dati anagrafici del soggetto che la presenta e dell'impresa, i riferimenti di colui che in possesso dei requisiti professionali è identificato come "Responsabile tecnico", anche:

- l'attestazione del possesso dei requisiti professionali;
- l'autocertificazione dei requisiti urbanistici, di destinazione d'uso, in materia ambientale, di prevenzione e sicurezza dei locali;
- l'autocertificazione dei requisiti igienico sanitari delle attrezzature.

In alcune regioni, ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche ed Abruzzo, la poltrona/cabina in affitto risulta essere una modalità diffusa tanto da portare i comuni a sviluppare un modello di SCIA specifico e direttive dirigenziali per fornire agli operatori del settore precise indicazioni procedurali ed operative alle quali fare riferimento.

In Toscana, CNA ha collaborato, tra l'altro, con l'Unione dei Comuni della Valdera, in provincia di Pisa, per uniformare le procedure per l'avvio della così detta "Poltrona in affitto" in locali già autorizzati per le attività di acconciatore ed estetica. Da tale collaborazione è scaturita una direttiva che contiene le indicazioni per l'esercizio dell'attività di affitto di poltrona e che in particolare dispone:

- 1) il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari, indispensabili per l'esercizio della singola attività;



2) la stipula di un contratto tra le parti esercenti le due attività nel quale sono evidenziate in maniera dettagliata le rispettive aree di lavoro, le responsabilità e modalità di utilizzo degli strumenti da lavoro, dei locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;

3) in ogni caso, le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. e il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.

## **La natura del contratto**

L'esercizio delle rispettive attività da parte delle due imprese nella stessa sede, è disciplinato da un contratto in base al quale il titolare dell'impresa di acconciatura o di estetica concede in uso all'impresa utilizzatrice, a titolo oneroso, una parte dell'immobile nel quale esercita la propria attività.

Il rapporto è disciplinato dall'art. 1615 del Codice Civile (Gestione e godimento della cosa produttiva), rientrante nelle disposizioni relative all'affitto.

Sulla base di questo contratto l'affittuario può gestire ed utilizzare i beni mobili ed immobili specificamente indicati nel contratto di locazione in modo da farli confluire nell'ambito di un'azienda propriamente intesa, nella quale fare rientrare anche altri eventuali beni apportati dall'affittuario in senso complementare o accessorio rispetto ai beni concessi in locazione. In sostanza, l'azienda viene organizzata dall'affittuario in veste di imprenditore.

Si rileva la necessità che nel contratto siano regolati in modo preciso i limiti e i contenuti delle rispettive obbligazioni.

Il contratto deve necessariamente prevedere la durata dello stesso e disciplinare l'eventuale ricorso al recesso anticipato.

Può inoltre prevedere le cause che legittimano il titolare del salone/studio a risolvere anticipatamente il contratto.

Deve contenere l'esatta individuazione della parte dei locali concessa in uso.

Relativamente alla poltrona/cabina concessa in affitto (e la connessa dotazione strumentale) non dovrà essere "una" poltrona (quella al momento libera) ma "quella" poltrona, con le sue specifiche caratteristiche e con la cura della stessa affidata pienamente all'affittuario.

Deve prevedere specifiche clausole riguardanti l'eventuale utilizzo di prodotti e di attrezzature.

Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti e in generale i materiali di consumo, si è dell'avviso che sia di gran lunga preferibile che questi non siano condivisi (neppure dietro pagamento forfetario) ma autonomamente acquistati da ciascuno degli imprenditori.

Deve naturalmente contenere l'entità del canone d'affitto concordato, e le relative modalità di pagamento.

Dovrà disciplinare il rimborso delle spese per utenze, le cui fatture resteranno intestate al titolare

del salone/studio, quali le spese per energia elettrica, di riscaldamento, eventuali spese condominiali, stabilendo il criterio di ripartizione e la modalità di pagamento.

L'accordo deve essere adattato alla specifica situazione, con l'inserimento di altre "regole" convenute, quali:

- orari di apertura (potrebbero non essere coincidenti per le due imprese);
- eventuale limitazione temporale della cessione in uso (esempio: solo alcuni giorni predefiniti della settimana);
- clausole di tipo "comportamentale" riguardante ogni altro rapporto fra le parti, nonché altre finalizzate alla salvaguardia del buon nome del titolare del salone/studio e del buon rapporto con la clientela.

Riveste la massima importanza, quindi, che siano definiti con precisione tutti i contenuti contrattuali, con i relativi diritti ed obblighi delle parti, al fine di sancire la netta separazione delle rispettive aziende.

Dovranno essere chiare e definite le rispettive responsabilità, sul piano civile, nei rapporti con la rispettiva clientela, e nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Particolare attenzione deve essere posta, in particolare, agli obblighi di natura fiscale, ambientale e in materia di sicurezza del lavoro.

Il contratto, infine, deve rimarcare che i contraenti agiscono ognuno in posizione autonoma, escludendo la possibilità che un contraente impartisca ordini o indicazioni all'altro contraente in merito alle prestazioni da effettuare.

## **Aspetti fiscali**

Le indicazioni che seguono in materia di Imposta di Registro, Iva e Imposte sui Redditi, sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate il 21 giugno 2013, in risposta ad una specifica richiesta di consulenza giuridica formulata dalla Cna.

### **Registrazione del contratto d'affitto**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, interpellata al riguardo, il contratto di affitto di poltrona/cabina appare riconducibile allo schema della locazione dell'immobile strumentale. Secondo l'amministrazione finanziaria, infatti, la *"disponibilità di beni mobili (tra i quali figurano la poltrona, oltre alle attrezzature e alla erogazione dei servizi richiesti per l'esercizio dell'attività) si pone in chiave accessoria e complementare rispetto alla messa a disposizione dell'immobile"*.

Conseguentemente il contratto sarà soggetto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro dell'1% ai sensi dell'articolo 5 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986.

### **Disciplina fiscale del CONCEDENTE**

#### **Disciplina I.V.A.**

La locazione dei locali e delle attrezzature rappresenta una prestazione di servizio assoggettata ad Iva. Pertanto, con riferimento al canone da addebitare all'affittuario, il concedente emette fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72, soggetta ad I.V.A. con l'aliquota ordinaria (attualmente 22%). In considerazione del fatto che la prestazione di servizio è assoggettata ad Iva, il concedente eser-

cita il diritto alla detrazione integrale dell'I.V.A. assolta sugli acquisti di beni e servizi, anche sui beni (eventualmente) utilizzati dall'affittuario.

Deve ritenersi, infatti, che la natura del rapporto contrattuale instaurato non sia causa di alcuna limitazione a tale diritto. Sono naturalmente fatte salve eventuali limitazioni alla detrazione di natura oggettiva.

### **La determinazione del REDDITO D'IMPRESA**

Con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, il canone dovuto dall'affittuario costituisce ricavo ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), del Tuir.

Specularmente, i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione.

Qualora i materiali di consumo siano inclusi nel contratto di affitto, il valore delle rimanenze finali è determinato tenendo conto delle effettive giacenze di magazzino, al netto pertanto dei "consumi" effettuati da entrambi i soggetti.

Le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario.

### **Disciplina dell'IRAP**

Per quanto riguarda la disciplina IRAP, indifferentemente dall'applicazione dell'art. 5 o 5-bis del D.Lgs. 446/1997:

- il canone dovuto dall'affittuario concorre alla determinazione della base imponibile;
- i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e dei servizi sono integralmente deducibili, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario. Detti costi conservano integralmente la loro naturale classificazione;
- la variazione delle rimanenze finali è determinata avendo a riferimento le effettive giacenze di magazzino, al netto pertanto dei "consumi" effettuati da entrambi i soggetti;
- le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili nella misura ordinaria, anche nell'ipotesi in cui questi siano utilizzati in parte dall'affittuario.

### **Disciplina fiscale dell'AFFITTUARIO**

#### **Disciplina I.V.A.**

L'affittuario deve considerarsi una impresa individuale a tutti gli effetti. Pertanto, ai fini Iva avrà un proprio registratore di cassa ovvero un proprio blocchetto di ricevute fiscali, che dovrà rilasciare alla propria clientela nei termini fissati in via ordinaria, cioè entro il termine di ultimazione della prestazione ovvero nel momento del pagamento se precedente (cfr articolo 1 del D.M. 30 marzo 1992). Anche qui, in modo speculare, l'affittuario esercita il diritto alla detrazione integrale dell'I.V.A. assolta sulla fattura ricevuta dal concedente per l'affitto, come anche in relazione agli altri beni di consumo (shampoo, lozioni ecc.) ovvero beni strumentali secondari (phon, forbici, ecc.) che intende acquistare per svolgere la propria attività.

### **La determinazione del REDDITO D'IMPRESA**

Il canone dovuto al concedente è deducibile nel suo intero ammontare.

Sono sempre deducibili i costi relativi agli acquisti di altri materiali o di altri beni strumentali, inerenti all'attività d'impresa.

Qualora i materiali di consumo, in tutto o in parte, vengano acquistati direttamente, si dovranno gestire anche le rimanenze finali, sulla base dell'inventario effettuato il 31 dicembre di ogni anno.

## **Disciplina IRAP**

L'affittuario, con la stipula del contratto, si cala in una struttura d'impresa già costruita da altri. O meglio, la causa del contratto di affitto è proprio l'utilizzo autonomo di una struttura altrui. Sulla base di questa premessa, si ritiene che l'affittuario non integri il presupposto di applicazione dell'IRAP non avendo generato alcuna autonoma organizzazione, così come, invece, richiede la disciplina dell'imposta. In tal caso, pertanto, il valore della produzione generato con l'attività d'impresa non dovrà essere assoggettato ad IRAP.

## **Per CONCEDENTE ed AFFITTUARIO**

### **Studi di settore**

Entrambe le imprese sono soggette alla disciplina degli studi di settore, salvo eventuali specifiche situazioni di esclusione o inapplicabilità.

Si segnala che la Cna, ai fini della corretta gestione della disciplina degli studi di settore, ha chiesto ed ottenuto dall'Agenzia delle Entrate che nel Modello relativo sia agli acconciatori, sia agli estetisti, siano indicate, da parte dei soggetti che hanno dato vita all'affitto di poltrona/cabina, specifiche informazioni relative a questo rapporto.

In particolare, il concedente deve indicare l'ammontare del canone e degli altri proventi conseguiti con l'affitto, l'affittuario deve indicare, specularmente, il costo sostenuto.

L'affittuario deve inoltre indicare l'ammontare dei ricavi (corrispettivi) conseguiti nell'esercizio della propria attività, in base al contratto di affitto di poltrona/cabina.

Queste informazioni consentono di cogliere, ai fini del calcolo dello studio di settore, nell'interesse delle imprese interessate, le specificità del rapporto di affitto di poltrona/cabina.

## **Aspetti giuslavoristici**

L'attività di "affitto della poltrona/cabina" si caratterizza in particolare per il fatto che due imprese si trovano ad operare contemporaneamente, negli stessi ambienti. Non vi è quindi dubbio che, nonostante gli atti formali messi in atto e le buone intenzioni delle parti, vi sia il concreto rischio che tra l'affittuario e l'imprenditore locatore si possa creare un rapporto di dipendenza tale da configurare un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente.

Al fine di evitare che ciò accada è quindi indispensabile che l'attività di entrambi i soggetti sia effettivamente esercitata senza che tra le due imprese vi siano ulteriori elementi di commistione rispetto ai locali.

Oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, vi sono alcuni ulteriori fattori che vanno considerati a tale fine, come di seguito evidenziato:

### **a) gestione dei clienti e fatturazione**

Riteniamo che sia indispensabile che ogni imprenditore intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la propria ricevuta fiscale.

Non è quindi possibile che tra i due soggetti vi siano scambi di prestazioni in momenti particolari, quali ad esempio quelli in cui nel salone sono presenti più clienti di un parrucchiere e nessuno

dell'altro. In tale ipotesi si configurerebbe infatti una mera prestazione di manodopera resa in favore dell'altro soggetto che acquisirebbe dunque la veste di datore di lavoro. Tale principio vale anche nel caso in cui lo scambio riguardi prestazioni rese dai rispettivi dipendenti o collaboratori.

Ciò non impedisce che i due soggetti possano scambiarsi i clienti in caso di necessità (es. malattia, periodi di ferie, ecc.) purché il soggetto che effettua la prestazione sia poi lo stesso che rilascia la ricevuta e incassa il compenso dal cliente.

#### **b) prestazioni rese dai professionisti**

Per quanto concerne invece i rapporti tra i due imprenditori è evidente che entrambi i professionisti devono comportarsi come autentici imprenditori/lavoratori autonomi. Nessuno dei due deve cioè assumere nei confronti dell'altro gli atteggiamenti tipici di un datore di lavoro dipendente: impartire ordini, dare indicazioni su come effettuare le prestazioni, esercitare controlli sull'operato dell'altro o, peggio ancora, effettuare richiami. Il rapporto tra locatore ed affittuario deve pertanto svolgersi nel rigoroso rispetto dei limiti e delle finalità indicate nel contratto siglato tra le parti per "l'affitto della poltrona".

#### **c) organizzazione dell'impresa**

Un ulteriore elemento che assume rilevanza nell'ambito del processo di accertamento della sussistenza o meno di un rapporto di lavoro dipendente è la presenza dell'organizzazione dell'impresa. Riteniamo quindi che i ricavi dell'attività debbano pervenire dalle sole ricevute rilasciate ai clienti ai quali è stata erogata la prestazione e non anche da eventuali fatture emesse per prestazioni d'opera di lavoro autonomo (ex art.2222 del C.c.) rese in favore di uno dei due imprenditore.

Ciò in particolare quando la prestazione viene resa dall'affittuario. Tale prassi, seppur consentita in linea generale, potrebbe infatti generare nel caso specifico un duplice effetto negativo: evidenziare la mancanza di un'organizzazione d'impresa in capo all'affittuario (in queste prestazioni il lavoro personale dev'essere infatti prevalente rispetto all'organizzazione dell'impresa); far così venir meno uno dei requisiti rilevanti ai fini della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.

#### **DISPOSIZIONI CONTRATTUALI**

Si rammenta infine, che in data 3 ottobre 2011 è stato siglato un "Avviso comune" tra le parti firmatarie del CCNL di riferimento, che, al fine di evitare possibili distorsioni o abusi, fissa i seguenti limiti di utilizzo dell'affitto della poltrona/cabina:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti
- tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di 10 dipendenti

Non è inoltre possibile affittare la poltrona/cabina a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente, all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni, nonché alle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Si richiama pertanto al puntuale rispetto di tali parametri concordati con il sindacato dei lavoratori dipendenti al fine di evitare l'insorgere di possibili contestazioni di origine sindacale, fermo restando che l'applicazione dell'avviso non fa tuttavia venir meno, sia per gli organi di vigilanza che per i lavoratori stessi, la possibilità di contestare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, qualora vi siano i presupposti.



## Aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

Se il concedente e/o l'affittuario occupano dei lavoratori subordinati o altri soggetti assimilabili ai lavoratori (es. soci, Co. Co. Pro. ecc.), si configurano quali datori di lavoro e quindi sono soggetti agli obblighi del decreto legislativo n. 81/2008, noto anche come Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro e norme correlate.

Ciascuno dei due soggetti avrà i propri distinti obblighi, riferiti ai propri lavoratori:

valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi della propria attività; visite mediche, informazione e formazione, condizioni igieniche dei locali, uso di attrezzature conformi, protezione dalle sostanze pericolose, ecc.

Tuttavia la condizione particolare derivante dall'attività concomitante delle due imprese, crea anche il verificarsi di alcuni obblighi in più e la necessità di adottare misure atte a prevenire ed eliminare o, se questo è impossibile, ridurre i rischi aggiuntivi derivanti dalla compresenza delle due attività.

Nel caso degli appalti queste misure sono descritte in un documento (DUVRI) a carico del datore di lavoro committente. Nel caso di affitto di poltrona tuttavia non si può parlare di appalto e non esiste un committente.

In questo caso è opportuno comunque formalizzare in un documento comune uno scambio di informazioni/dichiarazioni tra il concedente e l'affittuario a tutela di entrambi, su alcuni aspetti fondamentali:

1. il concedente, in generale, avrà la responsabilità in merito a:

- la conformità dei luoghi di lavoro ai regolamenti comunali edilizi e di igiene e agli aspetti urbanistici, edilizi e di sicurezza del titolo II del decreto 81/2008,
- la conformità di attrezzature, impianti, materiali, ecc. concessi in uso (es. dichiarazione di conformità degli impianti elettrico e termico, marcatura CE delle attrezzature).

2. L'affittuario avrà la responsabilità, ad esempio:

- dell'utilizzo corretto e la corretta manutenzione ordinaria di quanto avuto in uso.

Se il concedente e/o l'affittuario non sono datori di lavoro ma imprenditori individuali senza lavoratori, i loro obblighi riferiti al decreto 81/08 saranno l'utilizzo di DPI e di attrezzature di lavoro conformi al titolo III del decreto 81/2008.

Il concedente resta inoltre soggetto al rispetto dei requisiti urbanistici, edilizi e di igiene degli edifici.

Anche in questo caso le informazioni tra le due imprese dovranno vertere su tutti gli aspetti da considerare al fine di evitare i rischi legati all'uso comune di luoghi di lavoro, impianti e attrezzature.

## Aspetti ambientali

Per gli aspetti ambientali, valgono le stesse considerazioni fatte per quelli di sicurezza.

Per alcuni aspetti ciascun imprenditore resterà responsabile, sia in sede amministrativa sia in sede penale, per gli obblighi derivanti dalla propria attività, che non interferisca con l'altra impresa.

### Obblighi relativi ai rifiuti:

- la produzione il corretto deposito temporaneo dei propri rifiuti, in attesa del conferimento
- la corretta gestione degli obblighi formali che ne conseguono (formulario per il trasporto dei rifiuti conferiti allo smaltimento/recupero; registro di carico e scarico su cui annotare i rifiuti prodotti e comunicazione annuale di rifiuti prodotti/conferiti (MUD) quando dovuti, oppure, quando sarà operativo, l'obbligo di aderire al SISTRI, Sistema di tracciabilità dei rifiuti dei rifiuti pericolosi prodotti. Per le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure, la Legge 214/2011 contiene alcune semplificazioni formali relative alla produzione di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati):
  - \* possono essere trasportati in conto proprio (al massimo 30 kg/giorno), fino agli impianti di smaltimento autorizzati (termodistruzione o altro punto di raccolta);
  - \* il registro e il MUD sono sostituiti dalla compilazione in ordine cronologico, dei formulari di trasporto, da conservare presso la propria la sede.
- Un altro aspetto riguarda il pagamento del tributo legato allo smaltimento dei rifiuti urbani (Tarsu/Tariffa/Tares a seconda dei comuni), dovuto da ciascuna impresa per le superfici utilizzate.

### Obblighi per gli scarichi idrici

Un altro obbligo in materia ambientale riguarda gli scarichi in fognatura o in acque superficiali delle acque utilizzate in queste attività. Gli scarichi sono regolati dalle delibere regionali che potrebbero averli esclusi dall'autorizzazione. In assenza di queste delibere vale la normativa nazionale che prevede che gli scarichi derivanti dai laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc, al momento di massima attività, sono sempre ammessi e non sono soggetti ad autorizzazione. Se superano questa soglia il titolare dello scarico deve richiedere un'autorizzazione al comune o provincia.

In caso di più utilizzatori, quest'obbligo sarà a cura del concedente in affitto mentre entrambe le imprese dovranno rispettare i limiti di concentrazione delle sostanze scaricate tenendo dei comportamenti corretti nell'esecuzione dell'attività.

## Rischio "società di fatto"

Nel caso in cui il rapporto di affitto di poltrona/cabina è instaurato fra due ditte individuali, potrebbe avvenire, con il passare del tempo, un lento ma progressivo esaurimento delle rispettive autonomie.

I due soggetti potrebbero pertanto assumere comportamenti "da soci", fino alla creazione di una comunanza di clientela, di beni e di risorse finanziarie.

Può così crearsi, di fatto, una società, anche in assenza della necessaria formalizzazione.

La mancata formalizzazione della società comporta per i soci "di fatto" l'assunzione di responsabilità proprie delle società di persone e dei propri soci, nonché la inevitabile commissione di illeciti tributari e amministrativi in genere.

## **La prestazione dell'attività di acconciatore/estetista da parte di soggetti che non agiscono in forma d'impresa - Le forme di collaborazione indipendente**

La Legge quadro recante la "Disciplina dell'attività di acconciatore" (Legge 17 agosto 2005, n. 174), prevede la possibilità, per l'acconciatore, di avvalersi, dietro corrispettivo, della collaborazione anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale.

A tal fine, precisa la norma, **le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.**

Questa possibilità non è specificamente contemplata nella legge quadro di riferimento degli esercenti l'attività di estetica, (Legge 4 gennaio 1990 n. 1), ma si deve ritenere che questo mancato riferimento, nella legge di 23 anni fa, sia casuale e non espressamente voluto dal legislatore.

Se ciò si voleva intendere, era necessario prevedere un divieto esplicito.

Le forme di collaborazione di cui si dirà in seguito sono comunemente utilizzate da tutte le imprese, di ogni settore.

Sarebbe pertanto difficile comprendere la ragione per la quale il ricorso a queste tipologie contrattuali deve essere precluso alle sole imprese dell'estetica.

L'acconciatore o l'estetista può pertanto avvalersi della collaborazione di soggetti non inseriti stabilmente nell'impresa a queste condizioni:

1. il soggetto deve essere in possesso del requisito dell'abilitazione professionale;
2. deve essere formalizzato un apposito rapporto contrattuale, secondo le varie tipologie di collaborazione già previste dalle norme vigenti;
3. deve essere previsto un corrispettivo a favore del soggetto di cui l'impresa si avvale.

Il titolare dell'impresa di acconciatura/estetica, pertanto, nell'avvalersi della prestazione d'opera di un soggetto non inserito stabilmente nell'organico aziendale (che non sia, pertanto, un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, né, ad esempio un socio o un familiare partecipante al lavoro), deve ricorrere alla stipula di apposito contratto utilizzando le diverse tipologie previste dalle norme vigenti.

Tali tipologie si possono schematicamente riassumere:

- a) nelle forme attualmente previste di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, come il contratto di lavoro intermittente, il contratto di somministrazione di lavoro o il contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti e dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di lavoro;
- b) nei contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro autonomo.

Fra contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro autonomo, si può fare riferimento alle fattispecie di seguito descritte.

### **Lavoro a progetto**

Consiste in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (autonomia), riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, cosiddetto co.co.pro..

Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale che si intende

conseguire, con l'individuazione del suo contenuto caratterizzante, e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Non può, pertanto, definirsi collaborazione a progetto la mera esecuzione del servizio di acconciatura/estetica.

In particolare devono essere definite le forme di coordinamento del lavoratore a progetto sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia, anche operativa, nello svolgimento dei compiti assegnati.

Inoltre il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici, e in ogni caso ai minimi salariali applicati dai contratti collettivi nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.

Infine, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.

Al riguardo va rilevato che, secondo le indicazioni fornite dal Ministero (circolare n. 29/2'12 - Dir. Gen. Attività Ispettiva) sono state individuate diverse attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un "genuino rapporto" di co. co. pro., che per la loro ripetitività e per il loro carattere elementare dovrebbero rientrare nell'alveo della subordinazione: fra di esse (addetti alle pulizie, autisti, baristi, custodi, portieri, facchini, magazzinieri, manutentori, muratori, addetti di segreteria, call center) figurano in particolare "estetiste e parrucchieri".

Da ciò deriva una possibile preclusione (o, quanto meno, una rilevante criticità) della facoltà di avvalersi di un rapporto di co.co.pro. per affidare ad un determinato soggetto, in veste di lavoratore autonomo, trattamenti o servizi semplici o ripetitivi che, dunque, non siano connotati da una specifica complessità e che non sia possibile fare rientrare nell'ambito di un apposito "progetto" nel senso prescritto dalla norma.

### **Lavoro occasionale**

Si tratta di prestazioni occasionali aventi carattere di collaborazione coordinata e continuativa, di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, con un compenso complessivo nel medesimo anno solare non superiore a 5 mila euro; (art. 61 D.Lgs. n. 276/2003).

### **Associazione in partecipazione**

Consiste in una forma di cooperazione economica fra due o più persone nell'esercizio dell'impresa, che si formalizza in un contratto mediante il quale un soggetto (l'associante) attribuisce ad un altro soggetto (l'associato) una partecipazione agli utili della propria impresa, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L'entità della partecipazione agli utili è determinata sulla base del rendiconto, redatto a fine esercizio in contraddittorio fra le parti.

L'apporto dell'associato può essere sia di capitale (liquidità, beni mobili, anche strumentali, ed immobili, titoli di credito, brevetti), sia di prestazione lavorativa: in tal caso l'apporto dell'associato può consistere nella prestazione di un'attività lavorativa senza vincolo di subordinazione, vale a dire di un'attività personale e continuativa di collaborazione in favore dell'associante secondo le condizioni ed i termini definiti dal contratto; l'associato, in caso di perdite e salvo patto contrario, concorre alle perdite nella misura in cui partecipa agli utili, ma, comunque, entro il limite del valore del proprio apporto (artt. 2549 e ss. C.C.).

La riforma "Fornero" ha previsto che il numero degli associati in partecipazione impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, con l'unica eccezione rappresentata dal caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

La stessa disposizione normativa stabilisce inoltre che nell'associazione in partecipazione l'apporto di lavoro deve essere connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività.

**I rapporti di associazione in partecipazione instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto (art. 2552, C.C.), si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.**

## **Le criticità di queste forme di collaborazione**

### **Per quanto riguarda la legislazione del lavoro:**

- non devono determinarsi atteggiamenti dominanti del titolare dell'impresa sul collaboratore/associato in partecipazione;
- non devono pertanto insorgere comportamenti tipici del rapporto di lavoro dipendente (esercizio del potere direttivo o addirittura disciplinare);
- il compenso corrisposto al co.co.pro. deve essere quello risultante dal contratto. Eventuali modifiche devono risultare da specifico accordo intervenuto fra le parti successivamente;
- all'associato in partecipazione compete la partecipazione agli utili dell'impresa, sulla base di apposito rendiconto annuale redatto in contraddittorio fra le parti. All'associato possono essere erogati acconti periodici sugli utili presunti, salvo l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente ricevuto in eccesso.

### **Per quanto riguarda altri aspetti**

Come prima indicato nel caso di affitto di poltrona /cabina ad un soggetto esercente attività d'impresa, anche nelle forme di collaborazione qui trattate deve essere tenuto in considerazione il rischio "società di fatto".

Fra il titolare dell'impresa e il collaboratore/associato potrebbe determinarsi, con il passare del tempo, un lento ma progressivo esaurimento delle rispettive autonomie.

I due soggetti potrebbero pertanto assumere comportamenti "da soci", fino alla creazione di una comunanza di clientela, di beni e di risorse finanziarie.

Può così crearsi, di fatto, una società, anche in assenza della necessaria formalizzazione.

La mancata formalizzazione della società comporta per i soci "di fatto" l'assunzione di responsabilità proprie delle società di persone e dei propri soci, nonché la inevitabile commissione di illeciti tributari e amministrativi in genere.



Roma,

**DESTINATARI**

**OGGETTO: Affitto di poltrona /cabina  
Circolare Ministero Sviluppo Economico**

Abbiamo il piacere di comunicare che – a seguito della pressante azione di sensibilizzazione svolta dalle Confederazioni in ordine alla tematica in oggetto ed in risposta al nostro quesito del 27/11 u.s.– il Ministero dello Sviluppo Economico in data 31 gennaio u.s. ha emanato una circolare ad hoc, trasmessa alle Regioni, ai Comuni ed alle Camere di Commercio.

Tale circolare, che si trasmette in allegato, fornisce importanti linee di indirizzo nella direzione da noi auspicata e risponde all'esigenza di rendere omogenea l'applicazione sul territorio dell'affitto di poltrona/cabina, agevolando l'utilizzo di questa opzione.


Il Ministero dello Sviluppo Economico ha peraltro già diffuso un comunicato stampa, prontamente ripreso da diverse testate, nel quale informa che *"In base alla normativa nazionale l'ipotesi di "affitto di poltrona" o "affitto di cabina" è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo"*.


Nella certezza di aver fornito alle Categorie interessate uno strumento concreto per contrastare il crescente fenomeno dell'abusivismo ed abbattere i costi di gestione aziendale, si richiama l'attenzione sulle indicazioni precedentemente fornite riguardo agli aspetti di carattere contrattuale, fiscale e giuslavoristico, **con particolare riferimento alla sanzionabilità da parte delle Autorità competenti qualora nell'applicazione di detto istituto ricorressero elementi riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente fra il locatore e l'affittuario.**


Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono i migliori saluti.


Confartigianato Benessere

Cna Benessere e Sanità

Il Presidente  
Lino Fabbrini  


Il Responsabile Nazionale  
(Tiziana Angelozzi)  


Il Responsabile Nazionale  
(Filippo D'Andrea)  


Il Presidente  
(Antonio Stocchi)  


Allegati.



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

*Divisione IV - Promozione della Concorrenza*

*Divisione VI - Qualità dei prodotti e dei servizi*

*Divisione XXI - Registro delle imprese*

**ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

Assessorati all'artigianato ed alle attività produttive

Loro Sedi

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti

**ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della**

cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca -

Dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato

**ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

Direzione centrale attività produttive, commercio,

cooperazione, risorse agricole e forestali

**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Assessorato industria e commercio

**ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Assessorato allo sviluppo economico ed al lavoro

**ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Ripartizione artigianato, industria, commercio e turismo

**ALL' ANCI**



*e, per conoscenza*

**CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E  
ARTIGIANATO**

**UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO -  
UNIONCAMERE**

**CNA  
VIA GUATTANI, 13  
00161 ROMA**

**CONFARTIGIANATO  
VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 152  
00184 ROMA**

**CASARTIGIANI  
VIA FLAMINIO PONZIO, 2  
00153 ROMA**

**CLAAI  
CORSO VITTORIO EMENUELE II, 154  
00186 ROMA**

**Oggetto: Contratto di “affitto di poltrona” e di “affitto di cabina” per le attività di acconciatore ed estetista.**

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti sulla questione in oggetto e tenuto conto delle indicazioni al riguardo fornite dall'Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresentano le seguenti considerazioni.

La regolamentazione delle professioni di acconciatore e di estetista rientra nell'ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni che la esercitano nell'ambito dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato.

La Corte Costituzionale ha peraltro più volte chiarito che i requisiti di accesso a tutte le attività economiche, necessariamente identici su tutto il territorio nazionale, implicano aspetti di garanzia della concorrenza e di unità dell'ordinamento e rientrano, pertanto, nell'ambito delle materie di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione.



I suddetti principi fondamentali e la predetta disciplina unitaria dell'accesso all'attività, sono stabiliti per l'attività di **acconciatore** dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, mentre per l'attività di **estetista** la normativa statale di riferimento è data dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni.

➤ Ai sensi della predetta normativa l'ipotesi di **"affitto di poltrona"** o **"affitto di cabina"** (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.

➤ Per l'attività di **acconciatore** la legge ammette la ulteriore possibilità di prestazione dell'attività anche da parte di soggetti non imprenditori, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali.

L'art. 2, comma 6 della legge n. 174/2005 dispone infatti che *per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi previsti, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista.*

E' altresì disposto che a tale fine, le imprese possono ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

**In tal modo risulterebbe quindi già consentito l' "affitto di poltrona" per quanto riguarda l'attività di acconciatore anche a non imprenditori.**

➤ Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge n.1 del 1990, l'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, purché in possesso dei relativi requisiti abilitativi, **l'"affitto di poltrona" per l'attività di acconciatore anche a non imprenditori risulterebbe possibile anche da parte di un gestore di un centro estetico in possesso, oltre che dell'abilitazione di estetista, anche dell'abilitazione di acconciatore.**

➤ Per l'attività di **estetista** la questione appare più complessa.

- La normativa prevede che l'attività professionale di estetista sia esercitata in forma di impresa, non consentendo l'esercizio ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese.
- Peraltro il citato art. 9, comma 1, della legge n. 1 del 1990, nell'ammettere l'esercizio congiunto delle attività di estetista e di acconciatore nella medesima sede, fa riferimento unicamente ai requisiti professionali da possedere per l'esercizio delle rispettive attività e non anche all'esercizio di impresa.
- Ciò significa non solo che l'attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all'interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore).
- Ne deriva che un'impresa singola può esercitare l'attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi.



- Non fa difetto ad una tale impostazione l'utilizzo, nell'art. 9 citato, del termine "soci", il quale va necessariamente letto in senso "atecnico", posto che la stessa normativa permette la prestazione anche da parte di soggetti preposti quali familiari, dipendenti o collaboratori, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti.

➤ **Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento conseguirebbe che l'esercente dell'attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista, possono consentire l'utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori sia ad estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.**

➤ Una tale interpretazione risulta conforme alle disposizioni ulteriori emanate in tema di liberalizzazione delle attività economiche, in attuazione dei principi di libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione e di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea.

Si fa riferimento, in particolare alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale, nell'ottica di un'ampia liberalizzazione del settore, prevede che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività e non possono essere subordinate al rispetto di distanze minime o di parametri numerici prestabiliti e dell'obbligo di chiusura infrasettimanale, nonché alle successive disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che riduce ulteriormente gli oneri amministrativi e gli ostacoli burocratici gravanti sulle imprese ed impone al comma 2 una interpretazione pro-concorrenziale delle norme vigenti.

➤ Le suddette possibilità di *affitto di poltrona* e di *affitto di cabina*, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.

Fermo restando quanto sopra specificato, a titolo indicativo si individuano i seguenti aspetti di cui si potrebbe tenere conto in una eventuale disciplina di dettaglio dei contratti in argomento.

➤ Il contratto di *affitto di poltrona* e di *affitto di cabina* sopra individuato, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d'opera all'interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista. Esso potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa stabilità dell'esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale).

➤ Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona/cabina.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

*Gianfr. Vecchio*





Data | Protocollo N° | / | Class: | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Linee guida per l'esercizio delle attività di acconciatore/estetista nella forma dell'affitto di poltrona/cabina.

Alle C.C.I.A.A. del Veneto

Alle Associazioni di categoria

All'Anci Veneto

LORO SEDI

L'affitto della poltrona/cabina si configura come il contratto con cui un'impresa, titolare di un salone di acconciatura o di un centro estetico, cede in uso una postazione di lavoro, poltrona o cabina, già esistente ad una nuova impresa, affinché quest'ultima possa esercitare in modo autonomo la propria attività di acconciatore o estetista.

Questa forma contrattuale si configura come un contratto di affitto di bene strumentale con cui le parti stabiliscono tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni.

La presente nota intende fornire delle prime risposte ai dubbi derivanti dall'applicazione di tale istituto in rapporto all'ordinamento giuridico vigente, in modo particolare in relazione al riconoscimento della qualifica artigiana.

Innanzitutto, si ritiene che la previsione contenuta nella circolare del 31.01.2014, prot. n° 16361, del Ministero dello Sviluppo Economico, circa l'esercizio delle attività professionali di acconciatore ed estetista da parte di non imprenditori, sia da leggere in relazione all'intera disposizione di cui all'art.2, co.6, della L.174/05, che recita:

*"Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3."*

Tale disposizione prosegue precisando che: *"A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge."*

Ne deriva che lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma di lavoro autonomo da parte di non imprenditori, come indicato nella citata circolare MISE, può concretizzarsi soltanto attraverso le tipologie contrattuali, previste e disciplinate dal Decreto legislativo n. 276/2003, vale a dire i contratti co.co.pro, il lavoro occasionale oltre l'associazione in partecipazione.

Per quanto riguarda il contratto co.co.pro, con circolare n. 29/2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha escluso espressamente che le attività di acconciatore ed estetista possano essere inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione a progetto; per esse opera esclusivamente la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In relazione, poi, alla possibilità da parte di due imprese distinte di esercitare l'attività di acconciatore o di estetista nei medesimi locali, atteso che normalmente si tratta di imprese artigiane, si

Dipartimento Sviluppo Economico  
Sezione Industria e Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 0412795810-5815-5861 - Fax 0412795808  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)



precisa che i requisiti previsti dalla L.443/85 e della L.R. 67/87, ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, sono tuttora vigenti.

Preliminarmente, occorre escludere chiaramente che nel caso di due imprese operanti in una medesima sede si configuri un'unicità di complesso aziendale, in tal caso, infatti, si sarebbe in presenza di una sola impresa. Stabilire se vi sia un'unicità di complesso aziendale dipenderà dalla presenza o meno delle seguenti evidenze:

- il personale presente ed operante deve lavorare per un'impresa ben determinata. Tale evenienza presuppone un preciso inquadramento contrattuale, da parte delle imprese che condividono la medesima sede, di coloro che operano all'interno degli stessi locali, evitando ogni possibile promiscuità di prestazioni lavorative fra dipendenti, collaboratori ed imprenditori;

- per nessun motivo il personale dell'una può ricevere direttive dal titolare dell'altra operante nella medesima sede;

- scritture e libri contabili devono essere separati, sia come intestazione che come redazione, tenuta ed utilizzo; separati devono, altresì, risultare i relativi bilanci e le poste patrimoniali ed economiche in essi iscritte; non devono risultare operazioni o cespiti di un'impresa contabilizzati a favore dell'altra; ogni impresa deve emettere fattura propria per le proprie operazioni;

- i beni strumentali utilizzati e le relative forniture devono essere separati ed utilizzati separatamente o, in alternativa, devono esistere specifici contratti di utilizzo comune degli stessi. E' consigliabile, comunque, evitare possibili commistioni, ogni impresa dovrebbe essere dotata di autonomi e separati beni strumentali, onde evitare confusione fra cespiti aziendali;

- nel caso della compresenza di società non devono esserci partecipazioni di quote di una verso l'altra;

- ogni impresa è responsabile delle obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività, finalizzate allo svolgimento della stessa, o contratte per il suo avvio e per le quali il codice civile prevede un'assunzione diretta di responsabilità da parte dell'imprenditore, compresi contributi e finanziamenti;

- ogni impresa è destinataria degli obblighi previsti dalla legge relativamente alla titolarità della propria attività e ad essi deve singolarmente adempiere. La presentazione della SCIA sarà quindi in capo a ciascun imprenditore. Al riguardo si ribadisce che l'affitto della poltrona/cabina costituisce una modalità di esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista e non una nuova figura professionale;

- i responsabili delle singole imprese devono essere in possesso dei requisiti professionali prescritti per l'esercizio delle attività di acconciatore o estetista;

- ogni impresa deve avere chiari i propri segni distintivi quali, ditta, insegna ed eventuale marchio in modo da non generare confusione nel consumatore relativamente al soggetto che fornisce la prestazione. Deve essere quindi visibile ad occhio nudo, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, che nei locali operano effettivamente più imprese distinte ed autonome;

- la sede deve essere in regola con i requisiti urbanistico - edilizi, nonché igienico sanitari, come previsto nei Regolamenti comunali di settore. Se il contratto non definisce e delimita le responsabilità delle parti contraenti sussisterà una responsabilità solidale di tutte le imprese operanti nei medesimi locali;

- la permanenza della natura artigiana per entrambe le imprese implica necessariamente

*Dipartimento Sviluppo Economico  
Sezione Industria e Artigianato*

*Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 0412795810-5815-5861 - Fax 0412795808  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)*



l'applicazione di un criterio di prevalenza del lavoro sul capitale. Pertanto, l'impresa concedente conserverà la natura artigiana qualora il fatturato derivante dal lavoro manuale sia prevalente su quanto percepito a titolo di canone d'affitto.

Si rammenta, infine, quanto previsto nell'avviso comune tra le parti firmatarie del CCNL del 3/10/2011 che precisa che al fine di limitare possibili distorsioni o abusi -è opportuno limitare l'utilizzo di tale istituto nella misura di:

- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti
- due poltrone/cabina per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti
- tre poltrona/cabina per le imprese che hanno più di 10 dipendenti

e che è, infine, opportuno che la poltrona cabina non venga affittata a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centroestetico negli ultimi 5 anni, né da parte delle imprese che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Nel rispetto di tali condizioni, fatti salvi eventuali accertamenti, svolti caso per caso, da parte degli enti a ciò deputati in relazione ai settori di propria competenza, si ritiene possa essere esclusa la presenza di un unico complesso aziendale e sia possibile operare in affitto di poltrona o cabina, così come previsto dalla citata circolare ministeriale.

Cordiali saluti

Il Presidente della C.R.A.  
Avv. Andrea Galtarossa

Il Direttore  
dott. Michele Pelloso

Referenti istruttoria:  
dott. Luca Polesello (tel 041\_2795879)  
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A.  
D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)  
Dirigente Settore Affari generali

*Dipartimento Sviluppo Economico  
Sezione Industria e Artigianato  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412795810-5815-5861 - Fax 0412795808  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)*



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

**SEDI PROVINCIALI DEL VENETO:**

**BELLUNO**

*Via San Gervasio, 17  
32100 Belluno (BL)  
Tel. 0437.954411 - Fax 0437.25089  
e-mail: appia.belluno@appiacna.it*

**PADOVA**

*Via Croce Rossa, 56  
35129 Padova (PD)  
Tel. 049.8062211 - Fax 049.8062200  
e-mail: pd.cna@pd.cna.it*

**ROVIGO**

*Via Maestri del Lavoro 7/E - Zona Interporto  
45030 Borsea (RO)  
Tel. 0422/3155 - Fax 0422/315666  
e-mail: direzione@cnaro.it*

**TREVISO**

*Viale della Repubblica, 154  
31100 Treviso (TV)  
Tel. 0422/3155 - Fax 0422/315666  
e-mail: treviso@cna.it*

**VENEZIA**

*Via della Pila 3/B  
30175 Marghera (VE)  
Tel. 041/925925 - Fax 041/925743  
e-mail: cnaprovinciale@ve.cna.it*

**VERONA**

*Via Ca' Di Cozzi, 41 - Nord-Center  
37124 Verona (VR)  
Tel. 045/8300219 - Fax 045/8300285  
e-mail: cnavr@cnavr.it*

**VICENZA**

*Via G. Zampieri, 19  
36100 Vicenza (VI)  
Tel. 0444/569900 - Fax 0444/961628  
e-mail: cna@cnavicenza.it*



Hanno collaborato :

**Savino Moscia**

*Presidente Nazionale Unione Benessere e Sanità*

**Filippo D'Andrea**

*Responsabile Nazionale Unione Benessere e Sanità*

**Claudio Carpentieri**

*Responsabile Ufficio Politiche Fiscali CNA*

**CNA Interpreta S.r.l.**

**CNA Benessere e Sanità**

Piazza M. Armellini, 9A - 00162 Roma

Tel. Tel 06/44188262

[benessere.sanita@cna.it](mailto:benessere.sanita@cna.it)



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa  
UNIONE BENESSERE E SANITÀ**

Responsabile Regionale

**Emanuela Barbiero**

[barbiero@cnaveneto.it](mailto:barbiero@cnaveneto.it)

**CNA Veneto**

Via della Pila 3/b int.1 - 30175 Marghera (Ve)

Tel. 041/921715 - Fax 041/5384248